

Città di Irsina

Provincia di Matera


Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT)

Tel. 0835/628711 Fax 0835/628736

email: comune.irsina@comune.irsina.mt.it pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it



Ufficio Protezione Civile



ORDINANZA N. 27 DEL 10 MARZO 2020

Oggetto: DPCM 9 Marzo 2020 - DPCM 8 Marzo 2020 – COVID - 19 – Ordinanza Regione Basilicata n° 3 dell'8.3.2020 - Misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza", con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 3 dell'8 marzo 2020 ad oggetto: "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n° 833";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, all'art.1 dispone che "le misure di cui all'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"; le disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

Visto l'art. 50 c.5 del Tuel;

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

REVOCA

L'ordinanza n° 25 dell' 8 marzo 2020.

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-1, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale; **le seguenti disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.**

Sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonché i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
- o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di

- condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
 - q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
 - r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
 - t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a t), comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.
3. La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

ORDINA, altresì

1. L'annullamento e sospensione dei mercati quindicinale, giornaliero ed in forma itinerante e delle fiere programmate su tutto il territorio comunale, fino al successivo provvedimento di revoca e/o modifica della presente ordinanza;
2. La sospensione delle attività della Biblioteca Comunale e della Mediateca;

3. Che venga effettuata la regolamentazione degli accessi negli uffici comunali al fine di contenere il contagio da COVID-19;
4. Che tutti i locali pubblici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggano, in maniera ben visibile, apposito cartello, in formato non inferiore ad "A4", contenente le prescrizioni di cui al citato art. 1 del DPCM 8.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini:

- 1) Di evitare che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nei circoli e nelle sedi delle associazioni e negli spazi pubblici esterni al bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti, si creino assembramenti di persone, tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi;
- 2) Di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e in particolare quelle di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 8.3.2020;

A tutti i pubblici esercenti:

- 1) Di volere collaborare con tutte le istituzioni osservando le norme igienico – sanitarie per garantire un tranquillo e corretto svolgimento delle attività a tutela della salute pubblica ed anche al fine di limitare danni economici all'intero comparto, ricordando che:
 - Il titolare o preposto alla vendita di prodotti alimentari su banco, durante la vendita e manipolazione della merce alimentare posta in vendita deve indossare idoneo abbigliamento (camice - copricapo – guanti) ai sensi dell'art. 42 – D.P.R. del 26.3.1980, n° 32;
 - Occorre pulire le superfici dei banchi, le strutture poste in prossimità della ricezione dei clienti, i banchi per l'esposizione degli alimenti ed ogni altro che entri in contatto con la clientela con alcol/cloro: Pulire e disinfettare le superfici dei bagni almeno due volte al giorno ai sensi dei D.P.C.M. e delle misure di contrasto alla diffusione emanate dagli organi competenti;
 - Occorre lavare e sterilizzare tutti gli oggetti utilizzati per la somministrazione delle bevande e degli alimenti (bicchieri, tazzine, posateria e strumenti di lavoro). Corretto lavaggio delle mani più volte, ai sensi dei D.P.C.M. e delle misure di contrasto alla diffusione emanate dagli organi competenti

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il "DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS".
- ai sensi dell'art. 4, comma , del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI** di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati **È PUNITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE**, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

- Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 09.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

SI RICHIEDE A TUTTI DI RISPETTARE LE MISURE IGIENICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DELL'8 MARZO 2020 che di seguito si riportano:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

CHIEDE

A tutta la popolazione di contribuire, senza ansie ma con alto senso di responsabilità, anche con i propri comportamenti individuali e con la corretta applicazione delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020, alla gestione di questa fase temporanea di emergenza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva mediante l'affissione all'Albo Pretorio comunale *on-line* e valida fino al successivo provvedimento di revoca e/o modifica della stessa, venga data massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente, nonché mediante eventuali forme ritenute idonee per una diffusione informale ai cittadini.


Dare comunicazione del presente atto a :

- Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile - ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it
- Al Comando dei Carabinieri di Irsina - tmt24623@pec.carabinieri.it
- All'Azienda Sanitaria Matera asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
- Alla Polizia Locale - Sede;
- All'Ass. di Protezione civile Vola - pconvola-irsina@pec.basilicatanet.it;

INFORMA

Che ai sensi della legge 241790, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020



Il Sindaco
Dr. Nicola Massimo Morea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Massimo Morea", written over the typed name.